



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BERGAMO

Affari  
Generali

Supporto Organi

## DECRETO RETTORALE

MP/AA/Ig

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:  
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,  
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

**Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. 30.12.2010 n. 240**

IL RETTORE

VISTI:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;
- la L. 240/2010 *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario* in particolare l'art. 22;
- il D.L. 30.4.2022, n. 36 recante *Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)* convertito, con modificazioni, con L. 29.6.2022, n. 79, con particolare riguardo all'art. 14 *Disposizioni in materia di Università e ricerca* che, al comma 6-septies, riformula l'articolo 22 della L. 240/2010, relativo al conferimento di assegni di ricerca, introducendo la nuova fattispecie del *contratto di ricerca*;

DATO ATTO che a decorrere dal 1.1. 2025 non è più possibile procedere all'attivazione di nuovi assegni di ricerca, stante il termine del periodo di proroga previsto dall'art. 14, comma 6-quaterdecies del D.L. 36/2022;

DATO ATTO che il vigente *Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca* emanato con D.R. Rep. n. 157/2018 del 26.2.2018, da ultimo modificato con D.R. rep. n. 243/2022 del 1.3.2022, non risulta pertanto più applicabile nella parte relativa al conferimento di nuovi assegni di ricerca, mentre resta possibile prorogare e/o rinnovare assegni di ricerca già attivati secondo tale disciplina fermo restando la relativa copertura economica;

RITENUTO pertanto necessario adottare un apposito regolamento per disciplinare la procedura per il conferimento del *contratto di ricerca*, ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010 nella sua nuova formulazione;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 7.4.2025 e del Consiglio di Amministrazione del 9.4.2025 che, rispettivamente, hanno espresso parere favorevole ed approvato il testo del *Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. 30.12.2010 n. 240*;

PRESO ATTO che le predette delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione hanno disposto la decorrenza del Regolamento dal giorno successivo alla sua emanazione;

RICHIAMATO l'art. 12 dello Statuto che disciplina l'emanazione dei Regolamenti di Ateneo;

RICHIAMATO l'art. 16 dello Statuto che dispone che il Prorettore vicario sostituisca il Rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o di impedimento temporanei;

DECRETA

Art. 1

È emanato il **Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. 30.12.2010 n. 240** nel testo approvato dal Senato Accademico nella seduta del 7.4.2025 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9.4.2025 ed allegato al presente decreto.



Art. 2

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo".

Art. 3

Il testo del Regolamento è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università alla seguente pagina: *Università>Statuto e regolamenti>Regolamenti*.

*Bergamo, come da registrazione di protocollo*

IL RETTORE

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)

All'Albo di Ateneo



## **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240**

### **INDICE**

#### **PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI**

##### **TITOLO I - Finalità e ambito di applicazione**

Art. 1 Oggetto e finalità  
Art. 2 Definizioni

#### **PARTE SECONDA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI RICERCA**

##### **TITOLO I - Disposizioni generali**

Art. 3 Caratteristiche del contratto di ricerca

##### **TITOLO II - Disciplina delle modalità di selezione**

Art. 4 - Modalità di selezione  
Art. 5 - Attivazione della procedura di selezione  
Art. 6 - Bando di selezione  
Art. 7 - Commissione giudicatrice  
Art. 8 - Candidati ammissibili alla selezione  
Art. 9 - Modalità di svolgimento della selezione  
Art. 10 - Termine del procedimento  
Art. 11 - Beneficiari di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione

##### **TITOLO III - Disciplina per la stipula del contratto**

Art. 12 - Oggetto del contratto e formalizzazione del rapporto  
Art. 13 - Diritti e doveri connessi al contratto di ricerca  
Art. 14 - Proroga e rinnovo dei contratti di ricerca  
Art. 15 - Cause di cessazione del rapporto di lavoro  
Art. 16 - Incompatibilità, altri incarichi e competenza disciplinare  
Art. 17 - Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo

##### **TITOLO IV - Norme finali e transitorie**

Art. 18 - Norme transitorie, finali e entrata in vigore



## **PARTE PRIMA Principi Generali**

### **TITOLO I Finalità e ambito di applicazione**

#### **Art. 1 Oggetto e finalità**

1. L'Università degli studi di Bergamo può stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati 'contratti di ricerca', finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di contratti di ricerca secondo le disposizioni dell'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240 e in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori e nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato).

#### **Art. 2 Definizioni**

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:  
per rapporto di lavoro subordinato: un rapporto lavorativo che si svolge alle dipendenze e secondo le direttive di un datore di lavoro. Si instaura mediante la stipula di un contratto di lavoro, che disciplina le condizioni che regolano il rapporto e, in particolare, i diritti ed i doveri che ne derivano;  
per proroga del contratto: il prolungamento dell'originario contratto prima del suo termine naturale di scadenza alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario;  
per rinnovo del contratto: la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente per la prosecuzione del progetto di ricerca;  
per Struttura: Dipartimento o Centro di ricerca a cui afferisce il contratto di ricerca.

## **PARTE SECONDA Disciplina dei contratti di ricerca**

### **TITOLO I Disposizioni generali**

#### **Art. 3 Caratteristiche del contratto di ricerca**

1. Il contratto di ricerca ha durata biennale e può essere rinnovato una sola volta per ulteriori due anni.
2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, il contratto di ricerca ha durata biennale prorogabile fino ad un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
3. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. Per il titolare del contratto di ricerca di area medica può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale, in relazione alle esigenze del progetto di ricerca, con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

### **TITOLO II Disciplina delle modalità di selezione**



**Art. 4  
Modalità di selezione**

1. L'assunzione avviene previo espletamento di procedura selettiva che assicuri la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 11 del presente Regolamento.

**Art. 5  
Attivazione della procedura di selezione**

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera lo stanziamento annuale di bilancio per l'attivazione dei contratti di ricerca.
2. L'attivazione di contratti di ricerca è realizzabile anche con finanziamenti a carico di progetti di ricerca, o di attività conto terzi o di altre risorse nell'ambito di convenzioni con enti esterni,
3. La proposta di attivazione del contratto è adottata con apposita delibera della struttura richiedente e contiene i seguenti elementi:
  - a) il numero di contratti per i quali viene indetta la procedura;
  - b) il programma di ricerca cui è collegato il contratto;
  - c) il Responsabile (tutor) della ricerca;
  - d) il gruppo scientifico-disciplinare e uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
  - e) la struttura e la sede di svolgimento delle attività;
  - f) l'impegno delle attività deve essere coerente con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca;
  - g) l'attività assistenziale, laddove prevista, con l'esplicito impegno del responsabile della struttura sanitaria a far svolgere l'attività assistenziale al titolare del contratto di ricerca;
  - h) il corrispettivo contrattuale come previsto nel successivo art. 17;
  - i) l'indicazione dei fondi sui quali graveranno i costi del contratto;
  - j) i criteri valutativi di cui al successivo art. 9, comma 4 del presente Regolamento.
  - k) requisiti per partecipare alla selezione descritti nel successivo art. 8 e il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
  - n) le modalità di svolgimento del colloquio, che dovrà prevedere l'accertamento dell'adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera, nonché la lingua in cui effettuare tale prova.

**Art. 6  
Bando di selezione**

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore o suo delegato deve contenere:
  - a) le modalità di selezione;
  - b) i requisiti per la partecipazione;
  - c) i criteri di valutazione;
  - d) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
  - e) informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati;
  - f) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
  - g) il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
  - h) l'eventuale data, l'ora e la modalità di convocazione dei candidati al colloquio.
2. Il bando è pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo e pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca, sul Portale dell'Unione Europea e sul sito internet dell'Ateneo.
3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando all'Albo ufficiale di Ateneo; può essere previsto un termine inferiore a 30 giorni per particolari e motivate esigenze dettate da specifici finanziamenti.
4. La domanda di partecipazione al bando deve contenere il curriculum scientifico-professionale del candidato, i titoli e le pubblicazioni che evidenzino l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca.
5. Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata una proposta progettuale, riferita al progetto di ricerca oggetto di selezione, redatta in conformità a quanto previsto dal bando.



## **Art. 7**

### **Commissione giudicatrice**

1. La Commissione è composta da tre componenti effettivi e due supplenti garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere; i componenti sono scelti fra professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo (con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando).
2. L'organo deliberante della Struttura approva la proposta di designazione dei componenti della Commissione. La designazione avviene al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione. La Commissione è successivamente nominata con Decreto del Rettore.
3. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.
4. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
5. Non possono far parte della Commissione coloro che:
  - a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
  - b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.
6. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:
  - c) i Professori straordinari a tempo determinato ex art. 1 c. 12 della L. 230/2005;
  - d) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
  - e) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale;
  - f) i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.
7. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 5 e 6.
8. La partecipazione alla Commissione giudicatrice costituisce per i professori e i ricercatori di ruolo obbligo d'ufficio, fatti salvi i casi di forza maggiore.



### **Art. 8**

#### **Candidati ammissibili alla selezione**

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
2. Ove compatibile con la disciplina del relativo programma di ricerca e con le relative regole di rendicontazione, possono altresì partecipare alle selezioni i candidati che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca oppure che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione all'albo ufficiale di Ateneo.
3. I candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero dovranno allegare all'istanza di partecipazione il provvedimento di equivalenza rilasciato dalle autorità competenti o copia della ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza di riconoscimento.
4. Non possono partecipare alle selezioni:
  - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
  - b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;
  - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente alla struttura che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
5. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore o suo delegato, e notificata all'interessato.

### **Art. 9**

#### **Modalità di svolgimento della selezione**

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare l'aderenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto della stessa, nonché il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.
2. La valutazione sarà integrata da un colloquio utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati.
3. I candidati dovranno allegare la documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.
4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:
  - a) curriculum scientifico-professionale:
    - attinenza del dottorato di ricerca con il progetto di ricerca
    - svolgimento di una documentata attività di ricerca
    - pubblicazioni
  - b) valutazione progetto:
    - chiarezza e originalità degli obiettivi del progetto,
    - rilevanza del progetto proposto rispetto alla specifica area scientifica e al programma di ricerca oggetto della selezione;
    - congruenza della metodologia adottata rispetto agli obiettivi,
    - posizionamento del progetto rispetto allo stato dell'arte nella specifica area scientifica
  - c) colloquio che sarà volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del bando e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca

La valutazione è espressa in centesimi, come di seguito indicato:

- 45 per il curriculum scientifico-professionale
- 25 per la valutazione del progetto
- 30 per il colloquio

La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 punti complessivi.



5. Nell'ambito della propria autonomia la Commissione potrà integrare la declaratoria di cui al comma precedente in relazione al progetto di ricerca e a quanto disposto dallo specifico bando, fissando un punteggio minimo per l'ammissione al colloquio.
6. La Commissione comunica i criteri e i punteggi adottati al responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sul sito di Ateneo.
7. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
8. I punteggi attribuiti, secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5, dovranno esser resi noti ai candidati, mediante pubblicazione sul sito di Ateneo, prima dell'effettuazione del colloquio, che dovrà svolgersi di norma non prima di 15 giorni dalla pubblicazione stessa.
9. La Commissione una volta conclusa la valutazione, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo e relativo punteggio.
10. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di minore età anagrafica.

#### **Art. 10**

##### **Termine del procedimento**

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la individuazione del vincitore, entro 3 mesi dalla data del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente della Commissione può essere concessa dal Rettore una proroga fino a 30 giorni.
2. Qualora la Commissione non concluda i propri lavori entro i termini di cui al comma 1, la decadenza sarà decretata con provvedimento del Rettore.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore, entro 30 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione. Il decreto di approvazione atti, con il quale è dichiarato il vincitore della selezione, è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti nel bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.
4. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio entro i termini indicati dall'Amministrazione o di decadenza del vincitore, l'Amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini del comma 5, previa delibera della struttura.
5. La validità della graduatoria di merito è fissata in 12 mesi dalla data di approvazione degli atti.

#### **Art. 11**

##### **Beneficiari di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione**

1. Ai beneficiari di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea, da enti pubblici o privati italiani e stranieri, e dal Ministero dell'università, che prevedano, a seguito di valutazione, l'identificazione del beneficiario e una contrattualizzazione presso l'Università di Bergamo, può essere conferito un *contratto di Ricerca* senza espletare la selezione, poiché vengono recepiti i risultati della selezione effettuata dall'ente erogatore del finanziamento. Il contratto avrà durata corrispondente al periodo di vigenza del progetto finanziato e potrà essere rinnovato al termine del progetto previa valutazione positiva dell'attività svolta, fatti salvi i limiti previsti dalla normativa vigente in materia. Per programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea, da enti pubblici o privati italiani e stranieri e dal Ministero dell'università e della Ricerca, si intendono per esempio: Horizon Europe-Marie Skłodowska Curie Actions, ERC, FISR, FIS e altri programmi Ministeri nazionali, della Commissione Europea, di altri organismi nazionali ed internazionali di natura governativa o pubblica, che prevedano una selezione effettuata dallo stesso ente erogatore del finanziamento o da apposite commissioni di valutazione specificatamente individuate, che conducano alla individuazione del soggetto fisico cui assegnare il contributo finanziario per lo svolgimento di attività di ricerca tramite una contrattualizzazione del medesimo.



### **TITOLO III Disciplina per la stipula del contratto**

#### **Art. 12**

##### **Oggetto del contratto e formalizzazione del rapporto**

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, richiede al candidato vincitore della selezione la presentazione della documentazione necessaria ai sensi della normativa vigente. Ai fini della stipula del contratto, in caso di cittadino straniero non comunitario verrà accertato il possesso del regolare permesso di soggiorno.
2. Nel contratto dovranno essere indicati:
  - a) la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
  - b) la sede di lavoro;
  - c) le attività relative al progetto di ricerca;
  - d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
  - e) l'indicazione delle modalità con cui il titolare del contratto di ricerca è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso la struttura il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
  - f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto;
  - g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
  - h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
  - i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'ateneo;
  - j) nel caso di contratto di ricerca di area medica, l'indicazione circa lo svolgimento di attività assistenziale, laddove prevista, con l'individuazione della struttura sanitaria presso la quale tale attività sarà svolta e delle relative modalità di svolgimento.
3. Il titolare del contratto di ricerca è soggetto ad un periodo di prova della durata di 30 giorni e la valutazione del superamento dello stesso compete al Responsabile scientifico tramite atto scritto. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.
4. Il titolare del contratto di ricerca articola la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile scientifico del progetto in cui è coinvolto, in relazione agli aspetti organizzativi propri del progetto stesso. Lo svolgimento dell'attività deve essere autocertificato semestralmente e validato dal responsabile scientifico del progetto in cui il titolare del contratto di ricerca è coinvolto, salvo diverse previsioni delle specifiche iniziative di finanziamento.
5. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal titolare del contratto e dal Rettore o suo delegato.
6. Il contratto dovrà essere sottoscritto entro il termine indicato dall'Amministrazione e comunque entro i 90 giorni successivi alla pubblicazione dell'approvazione degli atti, a pena di decadenza.
7. Qualora risulti vincitore della procedura un candidato non ancora in possesso del titolo di studio richiesto, la sottoscrizione del contratto di ricerca è subordinata all'acquisizione dello stesso entro il termine previsto al comma 6 e comunque entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando, a pena di decadenza.
8. Qualora risulti vincitore della procedura un candidato in possesso di titolo straniero di cui ancora non è stata accertata l'equivalenza, è possibile sottoscrivere il contratto di ricerca solo a seguito della conclusione della procedura di riconoscimento del titolo e comunque entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'approvazione degli atti, a pena di decadenza.
9. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

#### **Art. 13**

##### **Diritti e doveri connessi al contratto di ricerca**

1. Il titolare di contratto di ricerca svolge esclusivamente le attività di ricerca previste dal contratto nell'ambito del progetto di ricerca, impegnandosi a raggiungere gli obiettivi stabiliti e a produrre i risultati attesi nel rispetto del cronoprogramma del progetto.
2. La titolarità del contratto non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.



3. Il titolare del contratto di ricerca è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. Il titolare del contratto di ricerca è tenuto a rispettare quanto previsto nel Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale, nel Regolamento recante il codice di comportamento per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e delle molestie morali e sessuali e la disciplina della consigliera di fiducia e nel Codice Etico e di Comportamento dell'Ateneo.
5. Al titolare del contratto di ricerca, per i periodi trascorsi fuori sede autorizzati dal direttore della struttura previo assenso del responsabile scientifico del progetto, è riconosciuto il trattamento di missione previsto dall'Ateneo con proprio regolamento.
6. Al titolare del contratto è riconosciuta la possibilità di svolgere periodi di ricerca all'estero, autorizzati dal direttore della struttura previo assenso del responsabile scientifico.

#### **Art. 14**

##### **Proroga e rinnovo del contratto di ricerca**

1. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
2. I contratti di ricerca possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
3. La proroga o il rinnovo del contratto sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'organo deliberante della struttura, tenuto conto della disponibilità delle risorse e dei vincoli di legge.
4. La delibera motivata dovrà essere approvata dall'organo deliberante della struttura almeno 1 mese prima della scadenza del contratto e dovrà indicare la durata della proroga o del rinnovo e le modalità di copertura finanziaria.
5. La proroga o il rinnovo del contratto di ricerca sono sottoscritti dal titolare e dal Rettore o suo delegato.

#### **Art. 15**

##### **Cause di cessazione del rapporto di lavoro**

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta;
3. È condizione risolutiva del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento.

#### **Art. 16**

##### **Incompatibilità, altri incarichi e competenza disciplinare**

1. I contratti di ricerca sono incompatibili con:
  - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
  - titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
  - borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica.
2. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
3. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.
4. In caso di richiesta di svolgimento di incarichi esterni da parte del titolare del contratto di ricerca si pronuncia l'organo deliberante della struttura, tenuto conto del parere del responsabile scientifico,



dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività di ricerca.

5. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 e s.m.i.; il procedimento disciplinare è di competenza del Rettore.

#### **Art. 17**

##### **Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo**

1. L'importo del contratto di ricerca è definito in ragione dell'impegno richiesto come indicato nel bando; in ogni caso l'importo del contratto non potrà essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e non potrà essere superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
2. Il rapporto di lavoro, che si instaura tra l'Università e il titolare del contratto di ricerca, è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.
3. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

#### **TITOLO IV**

##### **Norme finali e transitorie**

#### **Art. 18**

##### **Norme transitorie, finali ed entrata in vigore**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22 della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo di Ateneo.